

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

**D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4930
«Fai Credito Rilancio»: misura di abbattimento tassi in accordo con il Sistema Camerale Lombardo per favorire la liquidità e il rilancio delle micro, piccole e medie imprese - definizione dei criteri**
LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Vista altresì la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» come modificata dalla legge regionale 4 marzo 2019, n. 5 «Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)» e in particolare l'art. 148 quater che promuove interventi a favore delle attività storiche e di tradizione;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/767 del 12 novembre 2018, «Approvazione dello schema dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo e istituzione del collegio di indirizzo e sorveglianza», Accordo sottoscritto in data 17 dicembre 2018;
- la d.g.r. n. XI /1662 del 27 maggio 2019 «Determinazioni in merito all'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra regione Lombardia e sistema camerale lombardo. Aggiornamento e sostituzione delle linee guida approvate con d.g.r. n. 6790/2017»;
- la d.g.r. n. XI/4067 del 21 dicembre 2020 che ha approvato il programma d'azione 2021 dell'accordo 2019-2023 per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo;

Dato atto che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale di cui alla richiamata d.g.r. 12 novembre 2018, n. XI/767 all'art. 9 prevede che:

- Unioncamere Lombardia è di norma individuata come soggetto attuatore delle azioni in attuazione dell'Accordo, ai sensi dell'art. 27-ter della l.r. 34/1978;
- Regione Lombardia e Sistema Camerale lombardo mettono a disposizione del Soggetto Attuatore le risorse di propria competenza all'avvio del progetto o, per i bandi, al momento della individuazione dei beneficiari;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visto il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Richiamati:

- la d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052 «Misura di abbattimento tassi in accordo con il sistema camerale lombardo per favorire la liquidità delle MPMI per importi inferiori a € 100.000 conseguentemente all'emergenza sanitaria COVID 19 - Definizione dei criteri» che ha approvato i criteri per una misura da realizzare con Unioncamere Lombardia finalizzata a sostenere la liquidità delle MPMI nella fase di emergenza epidemiologica da COVID 19;
- la Determinazione 22 aprile 2020, n. 33 con cui Unioncamere Lombardia, in attuazione della richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052, ha approvato il Bando «FAICredito - Fondo Abbattimento Interessi» che ha portato all'erogazione di 14 milioni di contributi a fondo perduto;
- la d.g.r. 17 novembre 2020, n. XI/3868 che ha definito i criteri della misura «Credito ora» attivata nell'accordo con il sistema camerale, finalizzata all'abbattimento tassi per favorire la liquidità delle micro e piccole imprese dei settori dei servizi di ristorazione e per le storiche attività per finanziamenti bancari o dei confidi fino a 30.000 euro e con una dotazione di risorse regionali pari a euro 22.000.000,00 a valere sul capitolo 14.01.104.13345 dell'esercizio finanziario 2021;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 151/2020 con la quale, in attuazione della DGR 17 novembre 2020, n. XI/3868 è stato approvato il bando «Credito Ora» con apertura dello sportello per la presentazione delle domande dalle ore 10.00 del 12 gennaio 2021 fino alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;
- il d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 che, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata DGR 17 novembre 2020, n. 3868, ha impegnato a favore di Unioncamere Lombardia, la somma di euro 22.000.000,00 corrispondente alla dotazione del bando «Credito Ora» e contestualmente liquidato la prima tranche pari a euro 6.600.000,00;
- la d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585 che, sulla base delle domande pervenute dalla data di apertura dello sportello, ha ridotto di euro 12.000.000,00 la dotazione finanziaria del bando «Credito Ora» rideterminandola quindi in euro 10.000.000,00, al fine di rientrare in disponibilità di risorse da utilizzare per politiche finalizzate a incentivare il rafforzamento patrimoniale delle imprese e promuovere interventi di digitalizzazione quali strumenti per il recupero della produttività e lo sviluppo competitivo del sistema economico regionale;
- il d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459 che, conseguentemente all'approvazione della richiamata d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585, ha ridotto l'impegno assunto con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021 di euro 12.000.000,00;

Dato atto che:

- la richiamata d.g.r. 19 aprile 2021, n. XI/4585 ha demandato ad un successivo provvedimento di Giunta, dopo la chiusura del bando «Credito Ora», le determinazioni inerenti alle risorse residue del bando da impiegare sempre per interventi a favore della liquidità delle imprese e per ridurre il pricing dei finanziamenti in conseguenza all'emergenza da COVID-19;
- alla data di chiusura del bando «Credito Ora» sono pervenute 501 domande con una richiesta di 1.175.629,33 euro e che, in seguito all'istruttoria residuano risorse regionali pari a euro 9.000.000,00 che possono essere riutilizzate per nuovi interventi a favore delle MPMI lombarde, finalizzati a ridurre il costo dei finanziamenti;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia COVID-19 e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per le PMI lombarde;
- il perdurare della crisi da COVID 19, che impatta sia sul versante della domanda che dell'offerta, comporta oggettive difficoltà per le imprese lombarde e richiede ulteriori interventi pubblici per garantire un migliore accesso al credito e la riduzione del pricing;

- le imprese in ottica di ripresa e rilancio del business dovranno affrontare investimenti atti, tra l'altro, a riposizionarle sul mercato, a innovare i processi produttivi, digitalizzarli, efficientarli con la necessità, quindi, di ricorrere ulteriormente al mercato dei capitali;
- è interesse di Regione Lombardia e del Sistema Camerale attivare nell'ambito del suddetto Accordo di collaborazione una nuova misura finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti;

Preso atto dell'approvazione telematica in data 17 giugno 2021 dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione da parte della Segreteria Tecnica dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo;

Preso atto della comunicazione del 17 giugno 2021 con la quale Unioncamere Lombardia comunica che gli stanziamenti confermati delle Camere di Commercio della Lombardia per l'iniziativa sono pari a complessivi euro 4.400.000,00 ripartiti come segue:

Camera di commercio	Stanziamento camerale
Bergamo	250.000,00
Brescia	3.140.000,00
Como - Lecco	200.000,00
Cremona	100.000,00
Mantova	100.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	100.000,00
Pavia	300.000,00
Sondrio	60.000,00
Varese	150.000,00
TOTALE	4.400.000,00

Stabilito:

- di riconoscere Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche tramite le Camere di Commercio, della misura «FAI Credito Rilancio» di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;
- di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 13.560.000,00 di cui euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa e 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:
 - euro 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459;
 - euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021;
- che le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a euro 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;
- che le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale;
- che le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura potranno accedere, esaurite le risorse di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Si-

stemi Verdi pari a euro 160.000,00, a valere sulle risorse delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa in base alla localizzazione dell'impresa e alle relative dotazioni provinciali;

- che, al fine di garantire sin dall'apertura della misura le risorse anche alle imprese che ricadono nel territorio in cui non è previsto stanziamento camerale, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo, prima la quota di risorse regionali destinate a tutte le imprese del territorio regionale e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio sempre in base all'ordine cronologico di arrivo;
- che il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente;
- di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019 che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze, nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

Dato atto che con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, N. 3868, per il bando «Credito Ora» sono state già liquidate a Unioncamere Lombardia € 6.600.000,00 di cui solo 1.000.000,00 necessario per coprire le domande presentate e ammissibili sul bando che si è chiuso alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;

Stabilito, pertanto che i restanti euro 5.600.000,00, già trasferiti a Unioncamere con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 per la misura «Credito Ora» costituiscono la prima tranche della nuova misura «FAI Credito Rilancio» e che le restanti risorse regionali pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura «FAI Credito Rilancio» di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto l'art. 78 del d.l. 18/2020 «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare il comma 3-quinquies che apporta una modifica all'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) introducendo, dopo le parole: «i provvedimenti», le seguenti: «ivi inclusi quelli di erogazione», riportando di fatto in vigore la soglia dei 150mila euro al di sotto della quale non è richiesta la documentazione antimafia;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione eu-

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

ropea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

viste:

- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021;
- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 ha autorizzato la richiesta di proroga al 30 giugno 2021 dell'aiuto di Stato SA.57021;

Vista la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo» a:

- 225.000,00 euro rispetto al previgente limite di 100.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
- 270.000,00 euro rispetto al previgente limite di 120.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro per le imprese di tutti gli altri settori;

Dato atto che con la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021 la Commissione, con l'aiuto SA.62495, ha autorizzato la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-58547-59655, recependo la proroga del termine di validità e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili nella sezione 3.1. disposte dalla Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che i contributi in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte (ovvero 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE e 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura) e secondo le modalità della misura Fai Credito di cui alla richiamata d.g.r. 15 aprile 2020, n. XI/3052;

Dato atto che nel rispetto del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento:

può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e succes-

sivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

- non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e che all'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» stabilisce che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, tramite i propri uffici, provvederà a:

- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche;
- utilizzare il Registro Nazionale aiuti per le concessioni non riguardanti il settore della produzione primaria agricola e della pesca, secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- utilizzare i Registri SIAN e SIPA per la registrazione dei pertinenti aiuti così come stabilito all'art. 6 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
- assolvere agli obblighi e alle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863;
- verificare nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti, al lordo di oneri e imposte, non superino la soglia massima di:
 - 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
 - 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
 - 1.800.000,00 € per tutti gli altri settori;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 15 giugno 2021;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Stabilito, pertanto, che anche ai fini dell'accesso al contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento saranno richieste, ai sensi di quanto disposto dall'ar-

ticolo 18 «Autocertificazione» della Legge 7 agosto 1990, n. 241 come recentemente novato, esclusivamente dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto notorio da rendere ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 «testo unico sulla documentazione amministrativa» applicando le disposizioni inerenti il controllo di cui all'art. 71 del medesimo d.p.r. 445/2000;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID*» che all'art. 10-bis. «*Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19*» inseriti in sede di conversione dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «*i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*»;

Valutato che il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza COVID 19;

ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Dato atto che Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto gestore garantisce, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti sia in fase di concessione che in fase di erogazione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s.;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto attuatore e responsabile del procedimento, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

Ritenuto necessario approvare i criteri dell'iniziativa «FAI Credito Rilancio» finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi in conto interessi per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti, conseguentemente alla crisi da COVID-19;

Visto l'Allegato A «**FAI CREDITO RILANCIO**»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che con successivi provvedimenti del Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese si procederà all'adozione degli atti contabili;

Dato atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle

Serie Ordinaria n. 25 - Mercoledì 23 giugno 2021

Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «FAI CREDITO RILANCIO»: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere per la realizzazione degli interventi di cui all'Allegato A una dotazione finanziaria pari a euro 13.560.000,00 di cui di cui euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa e euro 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia suddivisi come segue:

- euro 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459;
- euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reinscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021;

3. di dare atto che con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752, sulla base di quanto stabilito dalla richiamata d.g.r. 17 novembre 2020, n. 3868, per il bando «Credito Ora» sono state già liquidate a Unioncamere Lombardia euro 6.600.000,00 di cui solo euro 1.000.000,00 necessario per coprire le domande presentate e ammissibili sul bando che si è chiuso alle ore 17.00 del 3 maggio 2021;

4. di stabilire che i restanti euro 5.600.000,00, già trasferiti a Unioncamere con il richiamato d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 per la misura «Credito Ora» costituiscono la prima tranche della nuova misura «Fai Credito Rilancio» e che le restanti risorse regionali pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura «Fai Credito Rilancio» di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e per i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa, dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni;

5. di individuare Unioncamere Lombardia quale soggetto attuatore, anche attraverso le Camere di Commercio territorialmente competenti, della misura di incentivazione di cui all'allegato A, a cui è altresì demandata l'attività di istruttoria e controllo ex Quadro Temporaneo Aiuto SA.62495 nonché l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente;

6. di individuare il responsabile del procedimento nel Direttore operativo di Unioncamere Lombardia, che provvederà con successiva propria determinazione ad approvare il bando attuativo secondo i criteri di cui alla presente deliberazione;

7. di stabilire che:

- le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a euro 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale;

- le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale;

- le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura potranno accedere, esaurite le risorse di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a euro 160.000,00, a valere sulle risorse delle Camere di Commercio aderenti all'iniziativa in base alla localizzazione dell'impresa e alle relative dotazioni provinciali;

- al fine di garantire sin dall'apertura della misura, le risorse anche alle imprese che ricadono nei territori in cui lo stanziamento camerale è basso rispetto al numero di imprese potenzialmente interessate, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, prima la quota di risorse regionali destinate alle imprese del territorio regionale senza limitazione territoriale (plafond indistinto) e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali e destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio (plafond territoriali), sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo;

- il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente;

8. di prevedere, ai sensi dell'art. 10 delle linee guida di cui alla citata d.g.r. XI/1662 del 27 maggio 2019, che Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze, nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello;

9. di dare atto che i contributi saranno erogati a rendicontazione su domande presentate entro i termini previsti dal bando attuativo di successiva emanazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

10. di prevedere che i contributi di cui al presente provvedimento sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA. 62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo massimo al lordo di oneri e imposte pari a:

- 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli;
- 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura;
- 1.800.000,00 € per tutti gli altri settori;

11. di demandare al Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» gli atti contabili;

12. di dare atto che sulla base delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale ovvero delle risorse disponibili sul Bilancio delle Camere di Commercio, le risorse di cui alla presente deliberazione potranno essere incrementate con successive deliberazioni;

13. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia e disporne la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 33/2013, nella sezione amministrazione trasparente del portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

Titolo	“FAI CREDITO RILANCIO”: MISURA DI ABBATTIMENTO TASSI IN ACCORDO CON IL SISTEMA CAMERALE LOMBARDO PER FAVORIRE LA LIQUIDITÀ E IL RILANCIO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Finalità	Regione Lombardia e il Sistema Camerale lombardo, per prevenire le crisi di liquidità delle MPMI causata dall'emergenza COVID 19 promuove una misura dedicata alle operazioni di liquidità finalizzata a migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle MPMI intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento tassi sia su finanziamenti per la liquidità, sia su finanziamenti per investimenti così da supportare le imprese a superare questa fase di difficoltà e a investire per il rilancio del business.
R.A. PRS XI Lgs.	Econ.14.1.43 Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
Soggetti beneficiari	MPMI (secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento UE 651/2014 del 17 giugno 2014) di tutti i settori economici aventi sede operativa e/o legale in Lombardia. I beneficiari inoltre devono: <ul style="list-style-type: none"> – essere in regola con l'iscrizione al Registro delle imprese e essere attive; – essere in regola con il pagamento del diritto camerale o regolarizzarlo; – avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia); – non essere in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'art.2 punto18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; – avere assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) ai fini dell'erogazione del contributo.
Dotazione finanziaria	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a € 13.560.000,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - € 9.160.000,00 di risorse di Regione Lombardia; - € 4.400.000,00 di risorse delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Lombardia (di seguito “Camere di Commercio”) su base territoriale come indicato

nella tabella seguente:

Camera di commercio	Stanziamiento camerale
Bergamo	250.000,00
Brescia	3.140.000,00
Como - Lecco	200.000,00
Cremona	100.000,00
Mantova	100.000,00
Milano Monza Brianza Lodi	100.000,00
Pavia	300.000,00
Sondrio	60.000,00
Varese	150.000,00
TOTALE	4.400.000,00

Le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico saranno utilizzate per euro 4.400.000,00 per il raddoppio delle risorse di ogni singola Camera di Commercio destinate, quindi, alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio e, per la parte eccedente pari a 4.600.000,00 indistintamente alle imprese ricadenti sull'intero territorio regionale.

Le risorse regionali di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi pari a 160.000,00 saranno utilizzate per tutte le imprese del settore agricolo e della pesca e acquacoltura ricadenti su tutto il territorio regionale.

Al fine di garantire, sin dall'apertura della misura, le risorse anche alle imprese che ricadono nei territori in cui lo stanziamento camerale è basso rispetto al numero di imprese potenzialmente interessate, si procederà ad assegnare, in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande, prima la quota di risorse regionali destinate alle imprese del territorio regionale senza limitazione territoriale (plafond indistinto) e una volta esaurite saranno utilizzate le risorse destinate ai singoli territori, formate dallo stanziamento delle singole Camere di Commercio insieme al raddoppio delle risorse regionali e destinate alle imprese con sede nel territorio di riferimento della corrispondente Camera di Commercio (plafond territoriali), sempre in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo.

Fonte finanziamento	<p>Euro 9.160.000,00 a carico di Regione Lombardia come di seguito indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.000.000,00 di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico a valere sulla dotazione residua di Credito Ora già impegnati sull'esercizio finanziario 2021 sul capitolo 14.01.104.13345 dal d.d.u.o. 28 gennaio 2021, n. 752 come poi modificato dal richiamato d.d.u.o. 22 aprile 2021, n. 5459; - euro 160.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi a valere sull'avanzo di amministrazione 2020 del capitolo 16.01.104.8573, risorse già svincolate con d.g.r. 3057/2020, con copertura finanziaria a seguito di reiscrizione dell'avanzo vincolato sul capitolo 16.01.104.8573 bilancio 2021. <p>Euro 4.400.000,00 a valere sui bilanci delle camere di commercio aderenti all'iniziativa.</p>
Tipologia ed entità dell'agevolazione	<p>Possono beneficiare del contributo le imprese che stipulino un contratto di finanziamento con un istituto di credito (banche) e/o un Confidi iscritto nell'elenco di cui all'112 bis TUB ovvero all'albo unico di cui all'art. 106 TUB come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, di importo minimo pari a 10.000 euro.</p> <p>Il finanziamento che può essere destinato alla liquidità ovvero alla copertura di investimenti, è agevolabile nei limiti di 150.000 euro e per una durata da 12 a 36 mesi (compreso un preammortamento di 24 mesi) che potrà anche essere estesa fino a 72 mesi dal bando attuativo dei presenti criteri. Finanziamenti di importo più elevato e con una data maggiore sono agevolabili nei massimali stabiliti.</p> <p>Sono ammissibili al contributo in conto interessi i contratti di finanziamento stipulati a decorrere dall'1 gennaio 2021; non sono ammissibili rinegoziazioni di contratti di finanziamento già in essere.</p> <p>Il Sistema camerale lombardo e Regione Lombardia intervengono per l'abbattimento degli interessi fino al 3% (TAEG).</p> <p>Il contributo massimo è di € 10.000,00.</p> <p>È altresì riconosciuta una copertura del 50% dei costi di garanzia fino ad un valore massimo di 1.000 euro.</p> <p>Sono ammissibili esclusivamente i finanziamenti con un tasso applicato dell'intermedio finanziario nel limite massimo del 5% (TAN).</p>

	<p>Limitatamente alla misura a favore a favore del rafforzamento patrimoniale delle PMI di cui alla DGR 12 maggio 2021 n. XI/4697 sono ammissibili al contributo in conto interessi anche i contratti di finanziamento stipulati con Finlombarda S.p.A..</p> <p>Ogni impresa può presentare un solo contratto di finanziamento.</p> <p>Gli istituti di credito e i Confidi (e Finlombarda S.p.A. per la misura per la patrimonializzazione) potranno acquisire forme di garanzia in coerenza con le loro politiche del credito, ivi incluse, nel rispetto del cumulo dei rispettivi regimi di aiuto, eventuali garanzie pubbliche nazionali o regionali.</p>
Regime di aiuto	<p>I contributi a fondo perduto sono concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo massimo al lordo di oneri e imposte pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 225.000,00 euro per le imprese di produzione primaria e di prodotti agricoli; - 270.000,00 euro per le imprese del settore pesca e acquacoltura; - 1.800.000,00 euro per tutti gli altri settori. <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - può essere concesso ed erogato ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34; - non può essere concesso alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;

	<ul style="list-style-type: none"> - può essere cumulato con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020), il Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 e n. 717/2014, nonché con aiuti concessi sui Regolamenti di esenzione n. 651/2014, n. 702/2014, n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi; - è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e del relativo aiuto. <p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti di non essersi trovata in difficoltà al 31/12/2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>
Tipologia della procedura	<p>Per l'assegnazione delle risorse si prevede l'approvazione con determinazione e pubblicazione di un bando attuativo da parte di Unioncamere Lombardia in qualità di responsabile del procedimento entro quindici giorni decorrenti dall'approvazione della presente deliberazione, in coerenza con i criteri di cui al presente Allegato.</p> <p>L'assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” con prenotazione delle risorse secondo l'ordine cronologico di invio telematico della richiesta e fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e comunque entro e non oltre il 10/11/2021 per consentire la concessione entro il 31/12/2021.</p> <p>Il procedimento di approvazione delle domande di contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi si concluderà entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo da parte di ogni singola impresa richiedente.</p>
Istruttoria e valutazione	<p>Le domande di partecipazione devono essere trasmesse dai Confidi o direttamente dalle MPMI esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso il sito http://webtelemaco.infocamere.it</p> <p>Le domande che superano l'istruttoria amministrativa-formale (finalizzata a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti</p>

	soggetti previsti dal Bando) saranno ritenute ammissibili al contributo e saranno oggetto di erogazione.
Soggetto Gestore	<p>Il soggetto attuatore del bando è Unioncamere Lombardia che è tenuta, anche per il tramite delle Camere di Commercio lombarde a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia; - assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di verifiche propedeutiche; - utilizzare il Registro Nazionale aiuti per le concessioni non riguardanti il settore della produzione primaria agricola e della pesca, secondo la procedura indicata nel richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.; - utilizzare i Registri SIAN e SIPA per la registrazione dei pertinenti aiuti così come stabilito all'art. 6 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115; - effettuare l'attività istruttoria del quadro temporaneo di aiuti e garantire l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.; - realizzare la misura secondo i criteri di cui all'Allegato A del presente provvedimento, garantendo il rispetto della qualità richiesta e del suo valore istituzionale ed economico; - assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente. <p>Siccome sono già nella disponibilità di Unioncamere Lombardia € 5.600.000,00 di risorse regionali a copertura del presente provvedimento, le restanti risorse regionali, pari a euro 3.560.000,00 saranno trasferite, a copertura della dotazione finanziaria della misura "Fai Credito Rilancio" di cui alla presente deliberazione, per euro 100.000,00 di competenza della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, conseguentemente all'approvazione della presente Deliberazione e per i restanti 3.460.000,00 sulla base delle aggiuntive necessità di cassa dietro specifica richiesta di Unioncamere per esaurimento delle risorse già disponibili per le erogazioni.</p> <p>Unioncamere Lombardia dovrà trasmettere una prima relazione intermedia sullo stato di avanzamento del bando</p>

	<p>entro il 30 ottobre 2021 e una relazione finale, entro il 31 dicembre 2021, sullo stato conclusivo delle attività, salvo esaurimento della dotazione finanziaria prima delle suddette scadenze nel qual caso Unioncamere Lombardia trasmetterà solo la relazione conclusiva decorsi 45 giorni dalla chiusura dello sportello.</p>
Modalità di erogazione dell'agevolazione	<p>Il contributo in conto interessi per l'abbattimento tassi di cui al presente provvedimento, erogato ai beneficiari dalla Camera di Commercio competente territorialmente in un'unica rata, rispetta le condizioni di cui all'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19 e, pertanto, non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973.</p>